

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. **IV-ter** N. **67-A**

RELAZIONE DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

(Relatore: **BERSELLI**)

SULLA

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

SGARBI

TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI MILANO
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA

il 28 gennaio 1997

Presentata alla Presidenza il 27 luglio 1998

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità relativa ad un procedimento civile nei confronti del deputato Vittorio SGARBI, trasmessa dal Tribunale di Milano in applicazione del decreto-legge n. 555 del 1996, recante disposizioni urgenti per l'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione e mantenuto comunque all'ordine del giorno della Camera anche dopo la decadenza di quest'ultimo, costituendo la materia, secondo la costante interpretazione della Corte Costituzionale una attribuzione propria della Camera stessa.

I fatti riguardano alcune dichiarazioni rese nel corso della trasmissione televisiva « Sgarbi quotidiani » in onda su Canale 5 in data 4 agosto 1994. In particolare l'onorevole Sgarbi avrebbe affermato: *« e allora mentre Di Pietro è in ferie, mentre altri rimangono in carcere in attesa di giudizio, la Procura di Milano è presidiata da questo giovinetto Andrea Padalino. Guardatene bene la faccia, ditemi se uno con una faccia come questa può serenamente e avendo tutto il peso di centinaia, decine di arresti da firmare, non lasciarsi prendere la mano e può veramente in poche ore lui, giudice per le indagini preliminari, rivedere quello che ha fatto il Pubblico Ministero. Cosa grave, che gli avvocati sanno, e si ribellino gli avvocati perché il giudice per le indagini preliminari non è esterno e non è indicato dall'alto ma è scelto dai Pubblici Ministeri e, senza avere il tempo di controllare indagini spesso malfatte, firma gli arresti. Ne firma dieci, venti, trenta, quaranta. Giovane, talvolta non sufficientemente maturo per*

poter agire ma in grado però di stabilire il carcere per arbitrio per gli altri, senza rispetto per le persone e senza avere il tempo di guardare le carte. Se con una faccia come questa voi credete che la giustizia possa essere salva siamo tranquilli. In vacanza Di Pietro, abbiamo Padalino ».

Secondo quanto risulta dall'atto di citazione nel proferire tali parole l'onorevole Sgarbi faceva riferimento ad una foto ingrandita del dottor Padalino, contemporaneamente trasmessa in video, tratta dal settimanale *L'Espresso* del 5 agosto 1994.

Inoltre, in data 24 agosto 1994 lo stesso onorevole Sgarbi, in Piazza Venezia a Cortina d'Ampezzo, presentando, dinanzi ad un folto pubblico, il libro « Onorevoli fantasmi », nell'espone alcune argomentazioni critiche nei confronti del dottor Francesco Saverio Borrelli, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, rendeva le seguenti affermazioni: *« voglio sapere cosa ha fatto per 30 anni. Voglio vederlo. Voglio vedere punto per punto la sua vita come si studia quella di Andreotti; perché capisco un magistrato che ha 35 anni, uno come quello lì, con i capelli rossi pel di carota, quello lì che è Padalino (sic), come si chiama, che abbia fatto poco perché dormiva, ma uno che è in magistratura da 30 anni ... ».*

La Giunta ha esaminato la richiesta nella seduta del 17 giugno 1998, procedendo, altresì, all'audizione del deputato Sgarbi. La Giunta ha avuto modo di rilevare, anche sulla base di quanto affermato dal collega che l'intendimento del medesimo non era quello di diffamare la persona del magistrato interessato quanto

piuttosto quello di sensibilizzare l'opinione pubblica circa le possibili distorsioni dell'attuale rito penale, nell'ambito del quale può verificarsi la circostanza che il giudice per le indagini preliminari può doversi trovare a decidere in poco tempo in relazione ad indagini di particolare complessità, finendo, spesso senza sua colpa, con l'appiattirsi sulle posizioni della pubblica accusa e dunque non svolgendo pienamente quel ruolo di terzietà che pure il codice di procedura penale astrattamente gli assegna. Le riflessioni dell'onorevole Sgarbi assumevano inoltre ulteriore pregnanza e valore con riferimento al contesto specifico al quale erano riferite: quello delle indagini effettuate dalla Procura di Milano sul fenomeno di « Tangentopoli », in relazione al quale è ben nota la costante attenzione da parte dell'opinione pubblica

e da parte del Parlamento ed è quanto mai necessario evitare possibili distorsioni della prassi processuale rispetto alle norme del codice di rito. È apparso dunque evidente alla Giunta che le affermazioni dell'onorevole Sgarbi, sia pure svolte con toni non commendevoli, avevano un'evidente valenza politica ed erano strettamente collegate all'esercizio delle sue funzioni parlamentari.

Per tali motivi la Giunta ha deliberato di riferire all'Assemblea nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Filippo BERSELLI, *Relatore*.